REGIONE MOLISE – GIUNTA REGIONALE	
Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali	
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI IMMOBILI REGIONALI	
L'anno, del mese di, del giorno, presso	
gli uffici della Regione Molise, in Campobasso	
 tra	
la Regione Molise	
In seguito denominata Regione o comodante, rappresentata dal Direttore del	
 Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, Dr.	
Giocondo VACCA, nato a Castelpetroso (IS) il 28 dicembre 1950 e	
domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione medesima sita in	
Campobasso, via Genova n.11, C.F. 00169440708, il quale interviene nel	
presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale	
 n del	
 e	
l'Associazione onlus di Protezione Civile	
In seguito denominato Associazione o comodatario, rappresentata dal	
, nato a il/_/ e domiciliato	
per la carica presso la sede dell'Associazione, in, via	
PREMESSO CHE	
 - la Regione Molise è proprietaria di immobili facenti parte del complesso	
denominato "Ex-Frigomacello del Molise", sito in Campobasso, contrada	
Santa Maria De Foras, censito in Catasto al foglio 53, particelle 73-533-534-	
 536-537-538, acquisiti dal Demanio dello Stato con atto di devoluzione n.	

12616 del 26/11/2004;	
- con deliberazione di Giunta regionale n del//2017:	
1. sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico di manifestazione	
 d'interesse e di contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito degli	
immobili regionali, riportati al foglio 53 di Campobasso, particelle 537-538 e	
porzione della 73, in favore di associazioni onlus espletanti attività di	
protezione civile, per finalità civili e sociali senza scopo di lucro, con	
 l'obiettivo di valorizzare e tutelare il bene pubblico;	
 2. è stata stabilita la durata della concessione in anni cinque rinnovabili	
previo accordo tra le parti da stabilirsi almeno tre mesi prima della scadenza	
contrattuale;	
3. è stato autorizzato il Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi	
Informativi e Servizi Generali, all'espletamento della procedura selettiva ad	
evidenza pubblica, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d)	
 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., del contratto di comodato, nonché per tutti i	
necessari e consequenziali provvedimenti.	
Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
ART. 1 – validità della premessa	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
contratto.	
ART. 2 - oggetto	
La Regione, come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso	
all'Associazione di Protezione Civile, i fabbricati con	
relativa corte, siti in Campobasso, contrada Santa Maria De Foras, riportati in	
_	İ

catasto al foglio n.53, particelle 537-538 e porzione della 73, come da	
planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte	
integrante e sostanziale.	
 L'immobile versa nello stato di cui all'allegato verbale di consegna, che viene	
sottoscritto dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del presente	
 contratto, senza osservazioni e/o riserve da parte del comodatario.	
ART. 3 – destinazione d'uso	
 L'immobile di cui all'art. 2 viene concesso in comodato esclusivamente per	
 finalità civili e sociali e senza scopo di lucro, ferma restando la possibilità per	
il comodatario di previsioni di entrate economiche per la sola copertura dei	
costi.	
Il comodatario prende atto del fatto che le attuali condizioni dei fabbricati non	
ne consentono l'utilizzo e la fruizione per il pubblico.	
A tal fine, il comodatario dovrà realizzare, a propria cura e spese, tutti gli	
 interventi di messa in sicurezza e recupero funzionale degli immobili,	
 necessari al fine di consentirne l'utilizzo e la fruizione.	
La realizzazione dei predetti interventi dovrà essere preventivamente	
autorizzata dalla Regione Molise, proprietaria e comodante, munita di tutte le	
autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia ed	
urbanistica, corredati altresì del quadro economico e dell'elenco prezzi, onde	
consentire la verifica di congruità della spesa.	
Le successive spese di manutenzione degli immobili sono a carico esclusivo	
del comodatario.	
L'area cortilizia, stralciata dalla particella 73 come da planimetria (all.A) e	
annessa ai predetti fabbricati, potrà essere utilizzata da subito.	
* **	
3	

ART. 4 – lavori ordinari e straordinari	
Per l'esecuzione di qualunque successivo lavoro manutentivo, anche a	
carattere straordinario, il comodatario dovrà previamente informare la	
Regione Molise, dando contezza della natura, della consistenza e dei costi	
dell'intervento. La Regione comodante si riserva la facoltà di valutarlo, anche	
riguardo l'effettiva necessità e l'eventuale urgenza.	
ART. 5 – durata	
La durata del comodato è stabilita in anni cinque a decorrere dalla data di	
sottoscrizione del presente atto.	
Su richiesta del comodatario, da farsi tre mesi prima della scadenza e fermo	
restando l'uso e la destinazione dei beni di cui al precedente art.3, la Regione	
potrà valutare la possibilità del rinnovo del contratto.	
Alla scadenza del contratto, le migliorie, le addizioni, le riparazioni e le	
modifiche eseguite dal comodatario resteranno di proprietà della Regione, la	
quale non sarà tenuta a corrispondere al comodatario alcuna indennità,	
rimborso e/o compenso.	
E' fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessione in pristino	
dell'immobile, anche parzialmente.	
ART. 6 – obblighi del comodatario	
Il comodatario si obbliga ad usare i beni con la "diligenza del buon padre di	
famiglia" ed in particolare:	
1) a provvedere alla custodia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria	
degli immobili, al fine di riconsegnare gli stessi nelle migliori condizioni di	
utilizzo;	
2) a sostenere gli oneri per le utenze logistiche e consequenziali all'uso, ivi	
4	

compreso il pagamento di imposte, tasse e tributi a qualsiasi titolo gravanti	
sugli immobili;	
 3) ad assicurare gli immobili contro gli incendi, i furti ed i danni che possano	
derivare a terzi;	
4) ad utilizzare gli immobili tenendo conto pedissequamente delle prescrizioni	
 di cui al precedente art. 3 e ad assumersi tutte le responsabilità derivanti da usi	
non autorizzati dalla Regione;	
 5) alla scadenza, o quando venissero meno le esigenze d'uso previste dal	
 presente contratto, gli stessi dovranno essere riconsegnati alla Regione nello	
 stato di fatto e di funzionalità.	
ART. 7 – custodia dell'immobile e divieto di sub-comodato o locazione	
Il comodatario è costituito custode dell'immobile, descritto all'art. 2, ed è	
direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per	
i danni derivanti da qualunque causa.	
E' vietato concedere gli immobili in sub-comodato o in locazione.	
Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a	
lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente	
avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno	
esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del	
comodatario.	
ART. 8 - Recesso	
La mancata osservanza di una delle clausole del presente atto comporta, ad	
insindacabile giudizio del comodante, il suo recesso dal presente contratto,	
senza alcun diritto risarcitorio per il comodatario.	
Fatto salvo quanto previsto al precedente art.5, il comodatario potrà recedere	
1 and surve quality previous at procedence arms, it continuation point recourse	
5	1

liberamente, con pregvyjsc	di almeno 30 giorni, a mezzo di comunicazione da
	lise – Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi
Informativi e Servizi Gene	
informativi e Servizi Gene	ART. 9 - Registrazione
Il presente atto sarà re	strato in "termine fisso" a cura e spese del
	art.5, comma 4 della Tariffa parte I, allegata al
	l e ss.mm.ii. ed è esente da bollo ai sensi del punto
	B - al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed
integrazioni.	. 10 - Disciplina applicabile
	er discusso anteriormente alla sottoscrizione del
	clausole di cui ai punti che precedono, le quali,
pertanto, sono valide ed ef	
	presente contratto il comodante ed il comodatario
rinviano alle vigenti dispos	
	T. 11 – Foro competente
	ogni controversia, eventualmente scaturente dal
presente atto, di eleggere i	
Letto, confermato e sottoso	
Per la Regione Molise	Per l'Associazione di Protezione
	Civile Onlus
(Dott. Giocondo Vacca)	()
	_

Ai sensi e per gli effetti degli art1341 e 1342 del codice civile, si approvano	
espressamente i seguenti articoli del contratto: 2-3-4-5-6-7-8-10-11.	
Per l'Associazione di Protezione Civile Onlus	
()	
_	
7	